



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARAS	SILVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MALDARI	MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DAL ZOTTO	GINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 860/12
depositato il 29/05/2012

- avverso ATTO DI RECUP. n° 2012 IVA-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 861/12
depositato il 29/05/2012

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 860/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2012 ore 15:00

SENTENZA

N°

60/03/13

PRONUNCIATA IL:

18.09.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18.09.2013

Il Segretario

M. Rosa Rossitto



SENTENZA N. 60-03-13

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 860/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2012 ore 15:00

(segue)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRES-ALTRO 2007
SANZ./INT.SI
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2007
SANZ./INT.SI
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:



SENTENZA N. 60-03-13

(2)

disapplicasse la normativa sulle società di comodo per violazione dei principi fondamentali di diritto comunitario, in particolare del principio di proporzionalità; nel giudizio nr. 860\12 di r.g.r. sempre la _____ concludeva perché venisse disposta la riunione dei ricorsi e che la Commissione pronunciasse la illegittimità dell'atto di recupero per la illegittimità dell'avviso di accertamento, ribadendo quindi le conclusioni formulate avverso quest'ultimo avviso e sopra riportate. Entrambi i ricorsi, integrati poi da successive memorie e deposito di documenti, contenevano istanza di discussione della causa in pubblica udienza.

Con atti 03.07.2012 si costituiva in ogni giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____, in persona del suo Direttore p.t., _____ delegante in firma la dott. _____,

concludendo, in ciascuno, dopo aver succintamente esposto le sue controdeduzioni- integrate da successive memoria illustrative-, a che la Commissione rigettasse il ricorso, spese e competenze rifuse.

Sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà afferente gli avvisi la Commissione si pronunciava come da ordinanza in atti.

All'udienza di discussione, dopo la riunione dei ricorsi, il Giudice Relatore illustrava il contenuto degli atti; quindi venivano ammessi alla discussione, presente la sig.ra _____, Legale rappresentante della società, l' _____ per la ricorrente e per l'Ufficio la dott. _____.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fulcro del controvertere nei dedotti giudizi si compendia nella discussione sulla possibilità di applicare o meno alla concreta specie la disciplina giuridica sulle società di comodo, con eccezione di illegittimità dell'azione della A.F. dalla ricorrente.

Al fine dell'analisi del contenuto dell'avviso di accertamento occorre premettere che la società _____ ha come oggetto della sua attività la locazione a terzi dell'imbarcazione _____, unico bene in suo possesso, e che la stessa locazione è limitata in quanto non appare contestato che si svolge unicamente per un breve periodo durante la stagione estiva.

Altresì la ricorrente ha depositato, dopo aver argomentato che l'imbarcazione era stata acquistata nel 2004- doc.3-, importata nel 2005, riparata nel 2006 e ricordato all'uopo il mutuo acceso in data 10.01.2006- doc.4-, la licenza 19.06.2006 - doc. 5- della Capitaneria di porto di _____ con cui la menzionata imbarcazione veniva ammessa alla navigazione. Ha inoltre dimesso, tra l'altro, copia del questionario notificato dalla Agenzia delle Entrate, le ricevute di deposito della documentazione ed infine il verbale di riconsegna dei documenti dalla A.F.

Sempre in fatto la causa petendi su cui viene basato l'avviso di accertamento è accentrata sulle circostanze che in data 31.12.2007 la società ha registrato sul conto 321.1 "fatture da emettere" l'importo di € 113.250,00; che nell'anno 2008 la ricorrente ha emesso fatture per sole € 24.000,00 con un saldo di € 89.250,00; che al 31.12.2009 la _____ srl ha chiuso il conto con un saldo pari a zero essendo l'importo di € 89.250,00 stato riportato come variazione in aumento delle perdite non deducibili.

18/1



SENTENZA N. 60-03-13

L

imposta qui in esame, mentre la eccepita non operatività è frutto di elaborazione ermeneutica da parte dell'Ufficio che retrocede all'anno 2007 a seguito dell'azzeramento del conto 321.1. avvenuto nell'anno 2009.

Si deve inoltre precisare, sempre a titolo di premessa, che questa Commissione condivide l'eccezione di mutatio libelli formulata dalla ricorrente a facc.10 della sua memoria difensiva depositata il 09.11.2012 in relazione alla asserzione esposta dall'Ufficio nella sua memoria illustrativa - facc.10- secondo cui, essendo l'imbarcazione usata a scopo personale della amministratrice della società, anche le locazioni fatturate dalla sarebbero fittizie e simulate, con ciò implicando introduzione di nuovo oggetto rispetto a quello dell'avviso, come dimostra lo stesso Ufficio accingendosi all'analisi persino dei redditi dei conduttori e sulle loro capacità di spesa, e non solo, ma anche l'emanazione di giudizio sull'oggetto così introdotto e sulla sua nullità.

Infatti nell'avviso di accertamento la resistente Agenzia si era limitata alla diversa motivazione su riportata nel contesto di questa decisione, senza allargarla con la contestazione delle fatture emesse dalla società od addirittura con l'argomentazione di simulazione - del tutto assente, mentre tale eccezione ex lege deve essere precisa e specifica ed immediatamente introdotta, vieppiù nella specie poichè l'ipotesi formulata dall'Ufficio coinvolgerebbe anche terzi - dei contratti locativi portati a conoscenza dell'A.F. stessa in sede di risposta al questionario.

E' infatti l'Ufficio ad avere con la su riprodotta motivazione dell'avviso limitato la causa petendi e conseguentemente il petitum della sua domanda e della vertenza. La violazione dei limiti dallo stesso impostisi ed imposti al processo con la successiva introduzione di nuovi argomenti che, lungi dal rilevare su di un piano meramente probatorio delle proprie difese, implicano invece, ampliando l'esame al giudice inizialmente invece richiestogli, nuova e più ampia indagine ed analisi sia in fatto che in diritto su nuovi elementi ed argomenti mai ricordati, né formulati in precedenza, si scontra col generale divieto che si riferisce a tutte le parti in lite di mutare la domanda in corso di causa e di sostituire all'enunciato motivo, nel caso dalla A.F., altro invece del tutto nuovo, sconcertando così non solo le difese delle parti, ma inammissibilmente lo stesso processo.

Rimanendo pertanto nell'ambito della contestazione di cui all'impugnato avviso, si osserva.

Giuridicamente corretta appare l'eccezione che nella specie è inesistente il presupposto voluto dalla legge 724\1994 per l'applicazione del disposto di cui all'art. 30- *ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti*- posto che per la documentazione prodotta e sopra ricordata anche di efficacia pubblica e vincolante, qual'è la licenza di ammissione alla navigazione del 19.06.2006, l'attività di locazione a terzi dell'imbarcazione della società- come compiutamente risulta nella sua entità anche dalla incontestata visura camerale dimessa dalla ricorrente- ha potuto aver inizio solo da tale data, con la conseguenza che il periodo di imposta 2007 è il primo anno di attività effettiva. Ne deriva già per dictum e volontà del legislatore che la normativa sulle società di comodo è di per sé

6/7



SENTENZA N. 60-03-13

5

inapplicabile alla dedotta fattispecie concreta obiettivamente mancando il triennio precedente all'anno 2007 su cui calcolare la media dei ricavi effettivi in rapporto a media dei ricavi presunti.

Appare di conseguenza, rileggendo le motivazioni dell'avviso in relazione alla ratio legis invocata, che non si è sufficientemente riflettuto sulla cautela che il legislatore ha precetto in indagini su questa materia con il precisare, in un comma a sé- il secondo- del su menzionato articolo, che di necessità le conclusioni sulla sussistenza di società non operative sono conclusioni che debbono trarsi da fatti e debbono scaturire dall'avere- e dal darsi- la possibilità di una valutazione tranquillizzante ed obiettiva i cui minimi presupposti sono delineati normativamente. Pertanto le conclusioni cui è giunta l'A.F. potevano nel caso conseguire, oltre al resto, solo dalla presa in considerazione di un numero minimo di esercizi annuali antecedenti a quello in esame posto anche il fatto che la normativa sulle società non operative non fagocita, né elimina la realtà- che per contro occorre sempre rappresentarsi- di società in perdita che nulla hanno a che fare con quelle non operative e che per fatto sociale continuano a coesistere distinte da queste, talchè sono gli elementi giuridicamente rilevanti della asserita fattispecie, delineati nei loro presupposti base dal legislatore del menzionato art. 30 a dover di necessità emergere obiettivi dall'accertamento.

Che tale obiettività non sussista nel caso di specie appare inconfutabile non solo perché l'indagine, relativamente all'anno 2007, è stata condotta al di fuori dei precetti normativi, come dianzi precisato, ma anche perché è lo stesso Ufficio che sembra essersi accorto della inesattezza del suo operato e della sua sostanziale insufficienza visto che nella memoria illustrativa sopra ricordata ha richiamato a sostegno della sua difesa argomentazioni in fatto ed in diritto del tutto assenti nel contesto dell'atto impugnato, come questa Commissione ha dovuto prendere atto ed evidenziare.

Tali constatazioni sono di per sé esaustive ai fini dell'accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento e del consequenziale ricorso avverso l'atto di recupero del credito imposta sul valore aggiunto, entrambi che vanno annullati, e pertanto assorbono, rendendolo superfluo, l'esame di ogni altra questione.

Sussistono, nella complessità della fattispecie e nella parziale soccombenza reciproca, le giuste ragioni per la compensazione delle spese e competenze di lite.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Treviso, li ~~21.11.2012~~ 18.09.2013

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

7/4